

La sicurezza nell'ambiente di lavoro. Individuazione delle responsabilità soggettive alla luce delle modifiche legislative del T.U. n. 81/2008.

La sentenza che si commenta si rende interessante sotto plurimi profili, all'interno del complesso di pronunce riguardanti questioni tecniche e giuridiche che involgono le problematiche nell'ambito delle responsabilità penali per l'insorgenza di malattie professionali e asbesto-dipendenti in particolare.

I profili di diritto che qui interessano e rendono apprezzabile la pronuncia del Tribunale afferiscono sia all'individuazione del plurimo profilo di responsabilità all'interno dell'assetto dell'apparato aziendale e sia, in maniera più specifica, al problema della ricerca della fonte di causalità e della sua attribuzione causale quale *conditio sine qua non* per l'affermazione della responsabilità penale soggettiva.

La specifica vicenda penale nasce a seguito di un'indagine che la Procura della Repubblica di Udine aveva attivato per il decesso di un ex lavoratore di una ditta che gestiva specifiche lavorazioni all'interno dello stabilimento della ditta FUSA Fonderie Udinesi di Basiliano.

Il lavoratore per un lungo periodo aveva operato, inserendo guarnizioni di caldaie nuove, trattate con amianto, quale dipendente di una ditta appaltatrice, poi era stato assunto dalla FUSA, società che aveva assorbito la precedente ditta appaltatrice.

L'indagine preliminare si era rivolta sui due soggetti che, quali occupanti una precipua posizione di garanzie di protezione, assumevano a loro carico poteri decisionali all'interno delle due diverse rispettive aziende che ne determinavano l'attività e la gestione operativa.

Al datore di lavoro della ditta appaltatrice all'interno della FUSA, per come si leggeva nell'imputazione, era stata contestato l'uso massiccio e indiscriminato di amianto, utilizzato in alcune delle attività aziendali, in un periodo nel quale era oramai pacificamente nota la letale associazione fra l'esposizione al minerale e il mesotelioma pleurico, patologia che ancora oggi caratterizza in

maniera incontrovertibile la causa, e purtroppo l'effetto, nei soggetti già esposti.

Al direttore di stabilimento della FUSA, per il periodo successivo, soggetto sempre presente nella struttura aziendale, era stata attribuita responsabilità, fra l'altro, per l'omissione nella fornitura di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e di posa in opera di strumenti di aspirazione di polveri, che se invece acquistati e regolarmente utilizzati avrebbero potuto attenuare il rischio espositivo, ciò pur avendone potere e disponibilità di spesa.

A entrambi era stata contestata, come violazione di colpa specifica l'omessa ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c.

Il tribunale di Udine si pronunciava affermando la penale responsabilità degli imputati, decisione confermata dalla Corte di Appello di Trieste il 24.04.2007 e resa definitiva dalla S.C. con *Sentenza n. 22165 Sez. 4, del 11/04/2008*.

Nell'approccio motivazionale il Tribunale, dopo aver logicamente svolto una ampia premessa sull'esito dell'istruttoria dibattimentale, accentra le sua attenzione nel caratterizzare i profili giuridici che aveva utilizzato per giungere alla conclusione dell'affermazione di responsabilità.

Nulla questio sulla causa del decesso per mesotelioma pleurico e sull'uso massivo che di amianto si faceva nelle attività lavorative della vittima, anche con modalità assolutamente non consone alla pericolosità che lo stesso produceva, dato oramai pacifico anche all'esterno del mondo scientifico e medico-legale dell'epoca.

Il Tribunale dedica poco spazio, perché ne dà volutamente come acquisito e scontato, il principio che poi la S.C., al momento dello specifico ricorso sulla decisione della Corte territoriale valorizzerà espressamente e che, ad avviso di chi commenta, rappresenta comunque un solido punto di arrivo giurisprudenziale, secondo il quale è compito dell'Accusa provare le condizioni e qualità soggettive del datore di lavoro e soprattutto la specifica posizione di garanzia che la qualifica datoriale gli conferisce. Una volta provata tale caratterizzazione, fonte ordinaria di compiti e di obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori dell'azienda e dunque di responsabilità penale, l'onere di provare lo svuotamento di tale posizione in capo a quel datore di lavoro, magari con

conferimento di delega appositamente a terzi, ovvero con l'assunzione di effettiva titolarità della posizione in capo ad altri amministratori, di diritto o anche di fatto, appartiene alle specifiche funzioni difensive, nella fase delle indagini ovvero nell'articolarsi delle prove del dibattimento.

Il Tribunale di Udine indica i diversi profili probatori che assistevano la posizione dell'imputato come datore di lavoro, non rinveniva nel complesso del panorama probatorio del giudizio aspetti contrastanti o contrari a tali assunti e ne dichiarava la responsabilità del primo imputato.

Tale assunto è meglio espresso nella motivazione della S.C. quando, evitando artificiosi giri di parole e sottraendosi a equivoche interpretazioni afferma:

In ordine alle posizioni di garanzia che gli imputati contestano di avere assunto, si osserva che l'imputato legale rappresentante della ditta richiama i principi stabiliti anche da questa Corte in tema di divisione di compiti all'interno di imprese di rilevante consistenza, ma di fronte al dato testuale della sua posizione di legale rappresentante della società non richiama alcun atto attraverso il quale vi sia stata questa divisione di competenze.

Non spetta certo al giudice effettuare questo controllo, se non in seguito ad una allegazione specifica dell'imputato ed all'indicazione di quale sia il soggetto che ha assunto in concreto la posizione di garanzia.

Non si deve trattare di pure affermazioni, né di nebulosi richiami a principi, ma di una chiara indicazione di persone e circostanze che possano essere verificate. L'imputato si è invece trincerato dietro una posizione negatoria, pur continuando a dichiararsi legale rappresentante della società, perfettamente al corrente della posizione del lavoratore poi deceduto.

Nel divenire argomentativo della decisione, affrontando la posizione dell'altro imputato il Tribunale, dopo aver provato che le modalità esecutive dell'attività del lavoratore, poi deceduto, non erano cambiate negli anni, nonostante il passaggio dalle dipendenze dalla ditta appaltatrice a quelle della ditta committente, quando la seconda ha assorbito la prima, individua nella posizione di garanzia quale direttore dello stabilimento e nella condotta omissiva dello stesso la fonte di responsabilità penale costitutiva ai fini della pronuncia di condanna.

Il Tribunale prova documentalmente e per testi il ruolo che l'imputato svolgeva all'interno dello stabilimento. Pesando adeguatamente le singole prove il giudice individua nella qualifica di direttore di stabilimento la specifica funzione svolta dall'imputato, il quale è anche indicato da un teste di particolare rilevanza (il presidente della società controllante) come soggetto al quale era stata conferita anche la delega alla sicurezza nell'ambiente di lavoro (concetto, quello della delega sempre un po' vago di contenuti). Tale funzione delegata evidentemente, da una parte non deve essere stata adeguatamente provata, secondo il giudicante, ma dall'altra appariva forse anche esorbitante per l'affermazione di colpevolezza.

In quest'ambito si colloca il secondo profilo di interesse della decisione.

L'ordinamento penale cd antiinfortunistico, nella parte in cui disciplina le responsabilità personali, colloca a fianco del datore di lavoro -- soggetto di primaria rilevanza istituzionale, a cui è attribuita non solo la più generale programmazione della sicurezza, con le diversificate e specifiche attività esecutive che vanno dalla nomina del RSPP alla redazione del documento di valutazione dei rischi e alla sua resa esecuzione e circolazione della conoscenza, nonché ad una serie di adempimenti collaterali e a quant'altro necessario, compiti e obblighi anche di autonoma rilevanza penale in sede contravvenzionale -- tutta una serie di altri soggetti, chiamati ad adempiere ad altre collaterali funzioni di sicurezza all'interno del loro rispettivo ambito di funzione e di mansione.

Pensiamo ai dirigenti, ai preposti, agli stessi lavoratori, al medico competente, ai fornitori, progettisti ecc. Orbene tali soggetti, gravati anch'essi di una posizione di garanzia autonoma che, quant'anche limitata, sono chiamati a rispondere jure proprio, nella compartecipazione delle responsabilità, se e quando i profili di vulnus al sistema sicurezza provengono proprio dall'ambito operativo nel quale sono collocati per funzioni e mansioni.

Orbene, un direttore di stabilimento che, unico dirigente aziendale sempre presente in ditta, che, a prescindere e senza necessità di essere investito di funzioni datoriali, a conoscenza nelle modalità e dei rischi specifici in cui operano i dipendenti, non predispone alcun modello organizzativo di

prevenzione, quant'anche semplicistico, non spende in dispositivi di protezione individuali, non installa nella sede aziendale sistemi di captazione di fumi e polveri e lascia che i lavoratori trattano senza protezione alcuna l'amianto, non potendo non conoscere la enorme potenzialità di pericolo conseguente all'esposizione di fibre del minerale (il richiamo all'art.2087 c.c. di cui al capo di imputazione non appare casuale), omette di ottemperare a obblighi e funzioni che gli sono proprie quale dirigente non in quanto delegato. Il tribunale indica nel disposto di cui all'art. 4 DPR 547/55 (ancora in vigore all'epoca della sentenza) il richiamo normativo che costringe il dirigente ad assumersi responsabilità organizzative ed adempimenti sostanziali, che se omessi o non efficaci lo obbligano a rispondere penalmente del suo operato - meglio del suo mancato operato -.

In materia di sicurezza sul lavoro nelle aziende, insegna la Corte di Cassazione, possono esservi vari livelli di responsabilità distribuiti attraverso la scala gerarchica della organizzazione del lavoro a partire dal vertice e fino ad interessare i singoli lavoratori.

Il Tribunale affronta indirettamente anche il conseguente e più interessante - perché meno discusso - aspetto valutativo, in relazione al diverso ruolo per il quale sono stati chiamati in causa gli imputati, dando come dato pacifico un profilo di diritto secondo il quale la chiamata a responsabilità dei due imputati prescinde dal fatto che uno è chiamato quale datore di lavoro e l'altro, in un momento successivo, quale dirigente.

Tale aspetto rileva nella problematica, già vista, del diverso obbligo che grava in capo ai due diversi soggetti, essendo diversificate le origini e le cause della posizione di garanzia, l'una connessa al rischio di impresa e l'altra, squisitamente di natura contrattuale, che trova la fonte dell'obbligo di adempiere ex art. 40 cpv c.p. , proprio nella sottoscrizione del contratto di dirigente ma anche in relazione all'altro aspetto, sottaciuto in sentenza, ma connesso a tutta la problematica del nesso causale e del rispettivo apporto causale degli imputati all'interno, del più generale profilo della successione nella posizione di garanzia.

Il problema che si è posto in dottrina e che, una volta accettata nella sua definizione interpretativa, ha consentito alla giurisprudenza di astrarne solidi affermazioni applicative, era quello della compatibilità pratica dei primi due commi dell'art. 41 c.p., nel senso di come rendere logico l'assunto del II° c. nel complesso sistema delle concause e dunque compatibile con la rigorosa affermazione di cui al I° c.

Nel caso che ci occupa necessitava dare veste giuridica e fondamento logico alle condotte poste in essere dall'imputato, dirigente della FUSA, chiamato a rispondere di omissioni causalmente orientate e cronologicamente successive alla condotta del primo imputato.

Una volta quasi unanimemente accettata la teoria della cd " *causalità umana* " la stessa Cassazione ha affermato, anche di recente, come il principio di equivalenza delle cause valga anche in tema di successione nella posizione di garanzia, *"In caso di successione di posizioni di garanzia, in base al principio dell'equivalenza delle cause, il comportamento colposo del garante sopravvenuto non è sufficiente ad interrompere il rapporto di causalità tra la violazione di una norma precauzionale operata dal primo garante e l'evento, quando tale comportamento non abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente determinata"* sez. **4**, **Sentenza n. 27959 del 05/06/2008**

Sostanzialmente la letterale applicazione dell'art. 41, nella sua intierezza, interpretato secondo il criterio della cd causalità umana, basta a sostenere la doppia responsabilità penale anche in tema di successione delle posizioni di garanzia. Tale criterio deve poi essere correlato con un altro profilo di diritto che pare farsi pacificamente strada in giurisprudenza e che il tribunale, sulla base di affermazioni di leggi di copertura scientifiche, ha definito come teoria multistadio della cancerogenesi.

Terzo ma non ultimo profilo di interesse riguarda il rapporto biunivoco fra nesso di causalità fra lavoro e evento e la prevedibilità dello stesso in capo a coloro che avrebbero dovuto evitare il sorgere delle condizioni materiali in cui operavano i lavoratori e dunque rendere operativo l'obbligo di garantire le migliori condizioni ambientali di lavoro (ancora il richiamo all'art. 2087 c.c.).

In questo passaggio, che forse potrebbe astrattamente apparire il momento più critico ma certamente il più interessante della decisione, il Tribunale si spende molto, arrivando a sostenere, forte delle numerose pronunce conformi della giurisprudenza di legittimità, un ineccepibile principio di diritto, secondo il quale a prescindere dalla consequenzialità temporale delle condotte, in tema di esposizione ad amianto, una volta accertato come causa dell'evento lesivo la pregressa esposizione, tutte le pregresse esposizioni temporalmente apprezzabili, precedenti e successive diventano cause efficienti ai fini della realizzazione della malattia e dunque del decesso, per cui tutta la fase lavorativa, durata nel caso di specie oltre sette anni, è stata causa (conditio sine qua non, globalmente intesa) per l'insorgere della malattia e dunque dell'exitus.

La singola responsabilità penale dei due imputati deriva dunque dall'azione combinata di quanto da loro posto in essere con la scelta delle modalità specifiche di tipo produttive (uso di amianto) con l'omessa tutela che avrebbe dovuto e potuto accordare al lavoratore, avendo tutte le possibilità, tecniche e scientifiche di valutare il danno conseguenza come fatto di alta probabilità, conseguenza al loro agire.

Ciò naturalmente per il periodo in cui le due posizioni si sono sovrapposte, per il periodo successivo, ove è rimasta unica la posizione di garanzia in essere del dirigente, egli ne risponderà in modo autonomo ed esclusivo.

Sul punto, come meglio affermerà la Cassazione :

la prevedibilità dell'evento non significa rappresentazione precisa di quello che si verificato in tutta la sua gravità, ma conoscenza della potenziale idoneità della condotta antidoverosa di dare vita ad effetti dannosi per la salute.

Appare molto convincente l'argomentare del Tribunale nell'affrontare congiuntamente la complessa questione relativa all'individuazione del momento realizzativo della specifica esposizione letale, momento evidentemente impossibile da definire nella sua esatta determinazione temporale, con l'altro, e non meno articolato, profilo di ricerca delle specifiche attribuzioni di responsabilità della condotta del singolo imputato e del suo apporto causale al realizzarsi dell'evento.

Il Tribunale utilizza a piene mani pregressi arresti giurisprudenziali al fine di indicare la compatibilità causale della condotta degli imputati con la morte del povero lavoratore, citando come precedente, illuminante e pienamente applicabile, il principio espresso nella famosa sentenza Franzese delle S.U., nella quale, razionalizzando le precedenti e alquanto contraddittorie pronunce antecedenti delle diverse sezioni, si è arrivati ad affermare, in tema di causalità omissiva che non c'è bisogno di raggiungere la certezza matematica (probabilistica), sulla scorta di leggi di coperture scientifiche che ne affermino un tanto, che l'evento è conseguenza dell'omesso approccio dovuto e doveroso, ma che basta un alta risposta positiva, in tema di causalità scientifica, supportata però da una elevata probabilità logica, che non può prescindere dall'esame probatorio dello specifico caso concreto, per affermare i singoli profili di responsabilità.

Nel caso di specie, il materiale probatorio appariva assolutamente adeguato, ma nonostante ciò il Tribunale ha preteso anche un ulteriore conforto scientifico dato dalla perizia tecnica resa in dibattimento che sintetizzasse il momento conoscitivo fra igiene ambientale e questione medico legale, attinenti il caso trattato.

La consulenza ha sostanzialmente affermato il pacifico legame fra esposizione e mesotelioma e il conseguente assunto che il lavoratore si è ammalato per cause di lavoro e che a prescindere dal momento specifico di prima insorgenza dell'esposizione causale, il lungo tempo trascorso dal lavoratore a operare nelle precarissime condizioni descritte in atti è stato tutto, complessivamente idoneo a realizzare l'evento morte, ad aggravare la malattia e ad anticipare l'exitus.

La riportata pronuncia del Tribunale di Udine si inserisce in un filone oramai consolidato giurisprudenziale, ma rappresenta anche un bel momento di chiarezza espressiva e espositiva, soprattutto sull'ultima questione, tanto da indurre l'Ufficio del Massimario a porre l'attenzione sulla specifica ultima problematica del momento dell'accertamento dell'esposizione causale (per renderlo sostanzialmente inefficace ai fini della decisione).

Sez. 4, Sentenza n. 22165 del 11/04/2008 (Rigetta, App. Trieste, 24 Aprile 2007)

In tema di omicidio colposo, sussiste il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure di protezione e il decesso del lavoratore in conseguenza della protratta esposizione alle polveri di amianto, quando, pur non essendo possibile determinare l'esatto momento di insorgenza della malattia, deve ritenersi prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul suo tempo di latenza.

La decisione, nella complessità dei temi trattati, appare interessante per la coerenza fra le questioni poste in premessa, i fatti accertati di causa e le conseguenze in termini di diritto ed evidenza, se ancora ce ne fosse bisogno, come le convinzioni acquisite dal giudicante rappresentano non una mera applicazione di affermazioni di principio altrui e di matrice precedenti soluzioni giuridiche ma la chiara esplicitazione del principio secondo il quale ogni processo abbia bisogno di una autonoma e originale soluzione, sulla base della manifesta evidenza che ogni vicenda umana e giuridica ha una sua autonomia fattuale e di condotta e che le condizioni poste nelle premesse giuridiche hanno sempre bisogno di una specifica e autonoma conferma anche nel fatto.